

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau per il periodo 16 giugno 1997-15 giugno 2001

(97/C 269/06)

COM(97) 395 def. — 97/0205(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 23 luglio 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, conformemente all'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 4 giugno 1997 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo succitato per il periodo 16 giugno 1997-15 giugno 2001;

considerando che la Comunità ha interesse ad approvare il protocollo precitato;

considerando che occorre fissare i criteri di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione delle possibilità di pesca tradizionale nell'ambito dell'accordo sulla pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau per il periodo 16 giugno 1997-15 giugno 2001.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) gamberetti:

Italia: 4 000 tsl

Portogallo: 3 200 tsl

Spagna: 2 400 tsl

b) cefalopodi/pesci:

Italia: 1 000 tsl

Spagna: 2 000 tsl

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate nel protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.